



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE
N. 50 DEL 22/12/2020**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA
2021. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati convocati alle ore 20.30 come da lettera (prot. del) per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

L'anno 2020 addì 22 del mese di Dicembre in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i signori:

All'appello risultano presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Villa Alberto	Sindaco	SI
Maida Simone	Consigliere	AG
Lobosco Antonio Rocco	Consigliere	SI
Di Rito Giuliana	Vice Sindaco	SI
Giardina Salvatore	Consigliere	SI
Marchesi Angelo Enrico	Presidente del Consiglio Comunale	SI
Ambrosoni Marco	Consigliere	SI
Paolino Silvana	Consigliere	SI
Tremolada Davide	Consigliere	SI
Fondrini Filippo	Vice Presidente Consiglio Comunale	SI
Maggioni Daniela	Consigliere	SI
Nacca Pasquale	Consigliere	SI
De Vecchi Anna	Consigliere	SI

Consiglieri Presenti n. 12 - Consiglieri Assenti Giustificati n. 1 - Consiglieri Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale - *Dott.ssa Tiziana Della Monica*

Essendo legale il numero degli intervenuti,

il Sig. Marchesi Angelo Enrico

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2021.
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 3 iscritto all'o.d.g. e passa la parola all' Assessore Pelleri per l'illustrazione dell'argomento.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 – bis e quinquies – del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto, nonché in ordine all'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 da parte del Responsabile dell' Area 2;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: *“Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO CHE l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

VISTE le aliquote e le detrazioni IMU relative all'anno d'imposta 2020;

RITENUTO di confermare l'opportunità di usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO che le stime sul gettito IMU 2021 sono state elaborate dall'Ufficio Tributi dell'Ente;

RITENUTO, sulla base delle suddette stime predisposte dall'Ufficio tributi comunale e dell'analisi dello schema di bilancio e delle previsioni di spesa, di confermare per l'anno di imposta 2021 le seguenti **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	0,50 %
unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	0,50 %
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' <i>articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 26 febbraio 1994, n. 133</i> , (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019);	0,1%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019);	0,1%
terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);	0,95%
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art.1, comma 753, della L. n. 160/2019);	1,05%
Altri immobili, comprese le aree fabbricabili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019);	1,05%

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari , a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	0,76%
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,86%
unità immobiliari e relative pertinenze , escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A.	0,86%

DI CONFERMARE che per avere diritto alla suddetta riduzione di aliquota il comodato deve risultare da contratto registrato e che il soggetto passivo deve presentare, entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta comunale, a pena di decadenza, apposita denuncia, utilizzando il modello predisposto dal Comune;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

CONSIDERATO che non è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è fissato al 31/12/2020;
- che con Decreto Legge n. 34/2020 (cd “decreto Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” tale termine è stato prorogato al 31/01/2021;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 28/07/2020;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI ed acquisiti l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile dell’Area 2, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO CORSO ad ampia discussione con l’intervento dei Consiglieri di Minoranza e Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti;

UDITE le dichiarazioni di voto:

- del Consigliere Fondrini in nome del gruppo di minoranza “Chiara Fiocchi Sindaco – Governa il Futuro”, che esprime parere contrario;
- del Consigliere Ambrosoni in nome del gruppo di maggioranza “Oltre! con Villa Sindaco” che esprime parere favorevole;

Posta in votazione su invito del Presidente del Consiglio il punto 3 all’odg si ha il seguente esito:

PRESENTI n. 12

VOTANTI n.12

FAVOREVOLI n.8 (Villa, Lobosco, Di Rito, Giardina, Marchesi, Ambrosoni, Paolino, Tremolada del gruppo di maggioranza “Oltre!”)

CONTRARI n.4 (Fondrini, Maggioni, Nacca del gruppo di minoranza “Governa il futuro” e del Cons. De Vecchi del gruppo di minoranza “Movimento 5 stelle”)

ASTENUTI n. 0

legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente richiamate;
2. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni in premessa, per l’anno di imposta 2021 le seguenti **aliquote** dell’Imposta Municipale Propria IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) - detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall’imposta si detraggono,	

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	0,50 %
unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	0,50 %
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' <i>articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 26 febbraio 1994, n. 133</i> , (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019);	0,1%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019);	0,1%
terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);	0,95%
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art.1, comma 753, della L. n. 160/2019);	1,05%
Altri immobili, comprese le aree fabbricabili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019);	1,05%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari , a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	0,76%
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 e C3 utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,86%
unità immobiliari e relative pertinenze , escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A.	0,86%

3. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni in premessa, per l'anno di imposta 2021 le seguenti **detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2 del citato D.L. n. 201/2011, per le categorie A/1, A/8 e A/9:
- Detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale, classificata nella categoria catastale A/1, A/8, A9, e comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie, classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
 - Detrazione di euro 200,00- per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art.10 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 - Detrazione di euro 200,00- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616;
4. **DI STIMARE** in € 1.405.000,00- il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto

delle trattenute di € 155.576,39- a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area 2 al compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compreso l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
7. **DI DARE ATTO** che copia della deliberazione dovrà essere allegata al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2021/2023, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
8. **DI DICHIARARE**, con separata votazione avente il seguente esito:

PRESENTI n. 12

VOTANTI n.12

FAVOREVOLI n.8 (Villa, Lobosco, Di Rito, Giardina, Marchesi, Ambrosioni, Paolino, Tremolada del gruppo di maggioranza "Oltre!")

CONTRARI n.4 (Fondrini, Maggioni, Nacca del gruppo di minoranza "Governa il futuro" e del Cons. De Vecchi del gruppo di minoranza "Movimento 5 stelle")

ASTENUTI n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ex art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 53**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO DI IMPOSTA 2021. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e art. 6 bis L.241/1990 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto, come previsto dall'art. 6 bis della 241/1990 - Parere favorevole.

Data 30/11/2020

Il Responsabile di Settore

SIMONA LA LICATA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto, come previsto dall'art. 6 bis della 241/1990 - Parere favorevole.

Data 30/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

SIMONA LA LICATA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchesi Angelo Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in data 22/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 07/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. - 134 del D.Lgs. 267/2000;

- stata pubblicata dal 07/01/2021 per 15 giorni e diverrà esecutiva per decorrenza del termine in data 01/02/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 07/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Della Monica